

ALLEGATO B

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
(di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013)**

(Per aspetti di dettaglio si rinvia alle istruzioni riportate nelle circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010, F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. 14/10 del 2 luglio 2010 già diramate in occasione del decreto concernente la deficitarietà del precedente triennio alla luce delle minime modifiche intervenute)

CODICE ENTE	
1	1

COMUNE DI **CHIALAMBERTO**PROVINCIA DI **TORINO**Approvazione rendiconto dell'esercizio 2015
delibera n° del

Si
<input checked="" type="checkbox"/>

No
<input type="checkbox"/>

50005

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 158 del tuoc;
- 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;
- 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoc con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;
- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;
- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
- 10) Ripiano equilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoc con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari (2).

Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)	
50010	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
50020	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
50030	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
50040	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
50050	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
50060	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
50070	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
50080	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
50090	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
50100	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>

(1) Indicare Si se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia

Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce "SI" identifica il parametro deficitario) si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoc

(2) Si rammenta che ai sensi dell'art.1 comma 443 L.228/12 i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

Si atesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente e determinano la condizione di ente:

DEFICITARIO

SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

codice 50110

CHIALAMBERTO	26/04/2016
LUOGO	DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
DOTT. MATTEO BOSSA

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

RAG. FIORELLA VASCHETTI

IL SEGRETARIO
DOTT. MATTEO BOSSA

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le Unioni è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

**MODALITA' DI CALCOLO DEI PARAMETRI OBIETTIVI COMUNI RISPETTO AI QUALI RILEVARE LA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Esercizio 2015 -**

Parametri Obiettivi	Si	Modalità di calcolo
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Riscossioni (-) Pagamenti (+) Residui Attivi (-) Residui Passivi (=) Risultato contabile di gestione (+) Avanzo di amministrazione spese di investimento (=) Risultato contabile di gestione (A)</p> <p>Entrate Correnti (Accertamenti di competenza Titolo I + II + III) 5 % delle Entrate Correnti (B)</p> <p>27.758,59</p>
		<p>Se il risultato contabile di gestione (A) è positivo non ha senso confrontarlo con il 5% delle Entrate Correnti (B), il parametro 1 non deve essere valorizzato.</p> <p>Se il valore negativo del risultato contabile di gestione (A) 42.330,90- è superiore in termini di valore assoluto al 5% delle entrate correnti (B) 27.758,59 il parametro 1 è da valorizzare.</p>
2) volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<p>(Accertamenti di competenza Titolo I (-) Accertamenti fondo sperimentale di riequilibrio (-) Accertamenti fondo di solidarietà (+) Accertamenti di competenza Titolo III) (-) (Riscossioni di competenza Titolo I (-) Riscossioni fondo sperimentale di riequilibrio (-) Riscossioni fondo di solidarietà (+) Riscossioni di competenza Titolo III) (=) Residui Attivi di nuova formazione (A)</p> <p>Accertamenti di competenza Titolo I (-) Accertamenti fondo sperimentale di riequilibrio (-) Accertamenti fondo di solidarietà (+) (=) Valori di accertamento delle entrate</p> <p>42% dei Valori di accertamento delle entrate (B)</p> <p>226.025,80</p>

Se il volume dei residui attivi di nuova formazione (A) 95.796,49 è superiore al 42% del valore di accertamento delle entrate (B) 226.025,80 il parametro 2 è da valorizzare.

Parametri Obiettivi	Si	Modalità di calcolo
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<p>Residui Attivi Titolo I e Titolo III (-)</p> <p>Residui Attivi fondo sperimentale di riequilibrio (-)</p> <p>Residui Attivi fondo di solidarietà (=) Residui Attivi Titolo I e Titolo III (A)</p> <p>Accertamenti di Competenza Titolo I + Titolo III (-)</p> <p>Accertamenti fondo sperimentale di riequilibrio (-)</p> <p>Accertamenti fondo di solidarietà (=) Valori di accertamento delle entrate (B)</p> <p>65% del valore di accertamento delle entrate (B)</p> <p>349.801,84</p>
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.	<input type="checkbox"/>	<p>Se l'ammontare dei residui attivi (A) 23.201,45 è maggiore del 65% degli accertamenti di competenza (B) 349.801,84 il parametro 3 è da valorizzare.</p> <p>Residui passivi complessivi Titolo I (A)</p> <p>195.260,84</p>
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiori allo 0,5 per cento delle spese correnti. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel	<input type="checkbox"/>	<p>Impegni di competenza Titolo I</p> <p>40% degli Impegni di Competenza titolo I (B)</p> <p>246.001,88</p>
6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	<input type="checkbox"/>	<p>Se il volume dei residui passivi complessivi Titolo I (A) 195.260,84 è maggiore del 40% degli Impegni di Competenza Titolo I (B) 246.001,88 il parametro 4 è da valorizzare.</p> <p>Procedimenti di esecuzione forzata (A)</p> <p>0,00</p> <p>Impegni di competenza Titolo I</p> <p>0,5% degli Impegni di Competenza titolo I (B)</p> <p>3.075,02</p> <p>Se l'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata (A) 0,00 è superiore allo 0,5% delle spese correnti (B) 3.075,02 il parametro 5 è da valorizzare.</p> <p>Spesa di personale impegni di competenza (-)</p> <p>Contributi regionali per finanziare spese di personale (=) Volume Complessivo della spesa di personale (A)</p> <p>Entrate Correnti (Accertamenti di competenza Titolo I + II + III) (-)</p> <p>Contributi regionali per finanziare spese di personale (=) Volume complessivo delle entrate correnti</p> <p>Numeri di abitanti</p> <p>Valore % del Volume complessivo delle entrate correnti (B)</p> <p>222.068,75</p>

Parametri Obiettivi	Si	Modalità di calcolo
		Se il volume complessivo della spesa di personale (A) calcolata sul volume complessivo delle entrate correnti (B) è superiore alla % valorizzare.
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoiel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	<input type="checkbox"/>	Risultato Contabile di Gestione Consistenza dei debiti di finanziamento (A) Entrate Correnti (Accertamenti di competenza Titolo I + II + III) Valore % delle Entrate Correnti (Accertamenti di competenza Titolo I + II + III) (B) Se la consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni (A) è superiore alla % calcolata sulle entrate correnti (B) è superiore alla % valorizzare. Debiti fuori bilancio anno in corso (A) Debiti fuori bilancio anno meno 1 (A-1) Debiti fuori bilancio anno meno 2 (A-2)
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrate Correnti anno in corso (B) Entrate Correnti anno meno 1 (B-1) Entrate Correnti anno meno 2 (B-2) 1% delle Entrate Correnti anno in corso (B) 1% delle Entrate Correnti anno meno 1 (B-1) 1% delle Entrate Correnti anno meno 2 (B-2)
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	<input type="checkbox"/>	Se la consistenza dei debiti fuori bilancio degli ultimi tre anni (A) è superiore rispettivamente all'1% delle entrate correnti degli ultimi tre anni (B) 5.551.71 (B-1) 5.679,95 (B-2) 6.509,58 il parametro 8 deve essere valorizzato. Impegni Titolo III Intervento 1 (-) Mandati Titolo III Intervento 1 (=) Anticipazioni di tesoreria non rimborsate (A) Entrate Correnti (Accertamenti di competenza Titolo I + II + III) 5% delle Entrate Correnti (Accertamenti di competenza Titolo I + II + III) (B) Se l'eventuale esistenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate (A) è superiore al 5% delle entrate correnti (B) 27.758,59 il parametro 9 è da valorizzare.

Parametri Obiettivi	Si	Modalità di calcolo
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Importi manovre per salvaguardia art. 193 tuoei (+)</p> <p>Disavanzo di amministrazione rendiconto esercizio prec. (+)</p> <p>Alienazione beni patrimoniali per salvaguardia art. 193 tuoei (+)</p> <p>Avanzo di amministrazione salvaguardia equilibri di bilancio (=) Ripiano squilibri... (A)</p> <p>Impegni di competenza Titolo I</p> <p>5% degli Impegni di Competenza titolo I (B)</p> <p>Se il ripiano squilibri (A) è superiore al 5% delle spese correnti (B) il parametro 10 è da valorizzare.</p>